

Dai diritti all'integrazione

Guida pratica per rifugiati e immigrati in Italia



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

In collaborazione con



UNHCR
The UN Refugee Agency

Dai diritti all'integrazione

Guida pratica per rifugiati e immigrati in Italia



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

In collaborazione con




UNHCR
The UN Refugee Agency



Copyright © Consiglio Nazionale del Notariato
Tutti i diritti riservati
www.notariato.it

Progetto grafico: PaperPlane Factory
www.paperplanefactory.com



Indice

Introduzione	7
Dati	9
La condizione giuridica dello straniero in Italia	10
I c.d. decreti qualifiche, procedure e accoglienza	13
Lo status di rifugiato	14
Protezione temporanea e protezione sussidiaria	18
La richiesta di protezione in Italia	20
Diritti e doveri del richiedente asilo	29
Requisiti dei documenti provenienti dall'estero e diretti all'estero	34
Certificazioni e dichiarazioni sostitutive per l'integrazione dei rifugiati nella società e per l'accompagnamento dei minori	36





Spostamento di capitali da e per l'Italia	38
Stranieri soggiornanti in Italia	40
Acquistare un immobile in Italia	43
Ottenere un mutuo in Italia	45
Avviare un'impresa in Italia	45
Costituzione di società	47
Fare testamento in Italia	49
Regime patrimoniale dei coniugi	51
Regimi patrimoniali diversi dalla comunione legale	57
Unioni civili	59
Contatti utili	60

Introduzione

Quando si parla di integrazione sociale ci si riferisce a un processo che coinvolge una molteplicità di attori: chi arriva, chi accoglie, le Istituzioni, le professioni, i media. Ogni attore gioca un ruolo che può essere, a suo modo, determinante per la riuscita del processo.

La presente Guida - redatta dal **Consiglio Nazionale del Notariato** in collaborazione con **UNHCR** - intende essere uno strumento di utilizzazione pratica per coloro che assistono i rifugiati o, più genericamente, gli stranieri che fanno ingresso nel nostro Paese.

Nel presente lavoro, si è partiti da un inquadramento dello stato attuale (con indicazione dei dati inerenti alla popolazione), per giungere a esaminare le diverse problematiche di fronte alle quali può trovarsi chi assiste e accoglie il rifugiato o lo straniero che decida di stabilirsi in Italia. Non potevano mancare brevi spiegazioni di ordine pratico sulle formalità richieste dalla legge per fare valere in Italia documenti provenienti da uno Stato estero, né sullo spostamento dei capitali da e per l'Italia. Ci si è poi voluti soffermare, seppur brevemente, sulle modalità di avviamento di un'impresa in Italia, sull'acquisto di un immobile, sull'accensione di un mutuo, sul testamento e sui regimi patrimoniali.

Senza presunzione di completezza e senza volersi sostituire alle professionalità che si occuperanno nello specifico del tema, la presente guida intende essere uno strumento per fornire una prima informazione in una materia spesso complessa, nonché un supporto per rispondere alla quotidianità dei quesiti che più spesso vengono proposti.

Giugno 2024



Dati

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) stima che al 1 gennaio 2023 la popolazione straniera in Italia abbia raggiunto circa 5 milioni di persone, registrando un aumento di 20 mila individui (+0,4 per mille) rispetto all'anno precedente. Questo incremento ha portato l'incidenza degli stranieri residenti sulla popolazione totale all'8,6%, leggermente superiore al 2022 (8,5%).

Alla fine del 2023, l'Italia ospitava circa 450.000 persone costrette alla fuga, di cui circa 138.000 titolari di Protezione Internazionale, principalmente provenienti da Nigeria, Afghanistan e Pakistan. Vi sono inoltre circa 161.000 beneficiari di Protezione Temporanea, prevalentemente di nazionalità ucraina, oltre a 147.000 richiedenti asilo, provenienti principalmente da Bangladesh, Pakistan ed Egitto, e circa 3.000 apolidi.

Un dato rilevante riguarda gli arrivi via mare nel corso del 2023, che hanno registrato un aumento significativo: 157.651 rifugiati e migranti hanno raggiunto l'Italia in circa 3.500 sbarchi, segnando un aumento del 50% rispetto al 2022. Questi arrivi sono avvenuti sia attraverso il soccorso delle autorità italiane sia grazie all'intervento di organizzazioni non governative che monitorano la rotta del Mediterraneo centrale. Il 2023 ha dunque rappresentato il quarto anno consecutivo di aumenti negli arrivi, posizionandosi come il terzo anno più alto per gli arrivi via mare dal 1998, dopo i picchi del 2014 e del 2016.



Un cambiamento significativo riguarda anche la provenienza: se nel 2022 le maggiori proporzioni di arrivi via mare erano rappresentate da cittadini egiziani o tunisini, nel 2023 si è osservato un picco di arrivi proveniente dai Paesi dell’Africa occidentale. I cinque principali Paesi di origine degli arrivati via mare nel 2023 sono stati Guinea, Tunisia, Costa d’Avorio, Bangladesh ed Egitto.

Un ulteriore aspetto da considerare è la presenza dei Minori non Accompagnati (UAC), che hanno rappresentato il 12% di tutti gli arrivi via mare in Italia nel 2023, pari a 18.820 individui. Sebbene la proporzione di UAC tra gli arrivi totali sia rimasta relativamente stabile negli ultimi anni, con oscillazioni tra il 12% e il 15%, in termini assoluti si è registrato un aumento del 34% rispetto all’anno precedente.

La condizione giuridica dello straniero in Italia

Le regole sulla condizione giuridica dello straniero in Italia definiscono i limiti, ormai molto estesi, entro cui i cittadini stranieri possono compiere atti giuridici in Italia.

La condizione giuridica dello straniero in Italia trova la sua prima e fondamentale regolamentazione nella Costituzione italiana, la quale stabilisce che essa è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Con particolare riguardo alle fonti di natura internazionale, l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea fa sì che i cittadini di Stati mem-

bri dell'Unione godano in Italia delle libertà fondamentali previste dall'ordinamento europeo, vale a dire la libera circolazione dei capitali, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento di attività economiche in Italia e di prestazione di servizi in Italia e la libera circolazione dei lavoratori. Sulla base di tali libertà, garantite dalla cittadinanza europea, i cittadini di Stati membri dell'Unione possono compiere in Italia, alle stesse condizioni alle quali è consentito ai cittadini italiani, tutti gli atti giuridici tra i quali, per esempio, l'acquisto di un immobile o di un'azienda, la stipula di finanziamento o la costituzione di una società.

I cittadini di Stati che non fanno parte dell'Unione Europea – fatto salvo quanto si dirà a breve per i cittadini non europei regolarmente soggiornanti nel territorio italiano – possono compiere atti giuridici con effetti vevoli in Italia solo se è verificata la condizione di reciprocità, ossia solo nei limiti in cui sarebbe consentito a un cittadino italiano di compiere quegli stessi determinati atti giuridici nello Stato del cittadino straniero che intende operare in Italia.

La condizione di reciprocità può essere soddisfatta anche per il tramite di una delle numerose convenzioni internazionali stipulate dall'Italia con molti Stati esteri per la reciproca protezione degli investimenti da parte dei cittadini degli Stati contraenti.

La verifica del soddisfacimento, o meno, della condizione di reciprocità è demandata al notaio chiamato a ricevere l'atto e implica un'analisi che deve essere necessariamente condotta caso per caso, eventualmente con l'ausilio del Ministero degli Affari Esteri italiano.

A prescindere dal soddisfacimento della condizione di reciprocità, i cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea ma che



sono regolarmente soggiornanti in Italia possono compiere atti giuridici se la loro permanenza sul territorio italiano è legittima secondo l'ordinamento nazionale. Tale condizione, da valutare comunque caso per caso, è attestata in linea generale dal possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Chiarita la possibilità, alle condizioni di cui sopra, per i cittadini stranieri di compiere determinati atti giuridici in Italia, bisogna segnalare che tali atti non saranno necessariamente regolati dalla legge italiana. Infatti, il diritto privato internazionale italiano (vale a dire il sistema di norme che permette di individuare la giurisdizione e la legge applicabile a casi con elementi di internazionalità) è fortemente orientato all'apertura verso gli ordinamenti giuridici stranieri, con cui tali casi presentano una connessione.

La legge italiana e alcuni Regolamenti Europei, che regolano in maniera uniforme determinate fattispecie di diritto internazionale privato, individuano – a seconda delle ipotesi – una serie di criteri di collegamento in base ai quali, di volta in volta, potrà essere applicabile la legge italiana o la legge dell'ordinamento straniero individuato dal criterio di collegamento applicabile o ancora – in alcuni casi – la legge scelta dalle parti dell'atto.

I c.d. decreti qualifiche, procedure e accoglienza

La normativa nazionale in materia di asilo costituisce la trasposizione delle direttive UE che regolano i criteri per il riconoscimento della protezione internazionale e il contenuto della stessa, le relative procedure amministrative e giurisdizionali e, infine, le condizioni di accoglienza.

In particolare, il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (c.d. decreto qualifiche) contiene norme sull'attribuzione della qualifica di persona bisognosa di protezione internazionale (rifugiati e protezione sussidiaria), nonché norme sul contenuto della protezione riconosciuta, in recepimento della direttiva 2004/83/CE e sua successiva refusione (direttiva 2011/95/UE). Il D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (c.d. decreto procedure) ha recepito la direttiva 2005/85/CE e la sua successiva refusione (direttiva 2013/32/UE). In ultimo, il D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 (c.d. decreto accoglienza) ha recepito la direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Si tratta di una normativa volta a regolare l'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi, i quali abbiano richiesto protezione internazionale nel territorio italiano (ivi comprese le frontiere, le relative zone di transito e le acque territoriali), e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione.

La domanda di protezione internazionale è quella diretta ad ottenere il riconoscimento dello **status di rifugiato** o lo **status di protezione sussidiaria**. Prima di parlare delle regole stabilite dai citati decreti, occorre chiarire il concetto di "rifugiato" secondo il diritto italiano e internazionale.



Lo status di rifugiato

Ciascuno Stato è responsabile della protezione dei propri cittadini. Quando però uno Stato non vuole o non può proteggere i propri cittadini, e la protezione “nazionale” non è più disponibile, allora interviene il regime della protezione internazionale; difatti a causa di guerre, conflitti e gravi violazioni dei diritti umani, spesso le persone sono costrette a lasciare le loro case e persino le loro famiglie, per cercare rifugio in un altro Paese.

Laddove i Paesi d’origine non vogliono o non siano più in grado di proteggere i diritti fondamentali dei propri cittadini, la comunità internazionale (e in particolare, ma non solo, gli Stati che hanno aderito a questo regime di diritti, firmando la Convenzione di Ginevra del 1951, di cui a seguire) interviene a garantire che tali diritti siano rispettati.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha creato l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Il compito dell’UNHCR è di proteggere i rifugiati e adoperarsi per trovare soluzioni durevoli ai loro problemi. La sua attività si basa su un insieme di norme e strumenti internazionali, che comprendono lo Statuto dell’Alto Commissariato, approvato nel 1950, numerose risoluzioni adottate successivamente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e una serie di trattati e dichiarazioni internazionali e regionali, vincolanti e non, che vanno specificamente incontro alle necessità dei rifugiati.

La Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, unitamente al relativo Protocollo, è alla base del diritto internazionale del rifugiato. Tale Convenzione definisce il concetto di “rifugiato” e fissa gli standard

minimi per il trattamento delle persone che ricadono in tale concetto.

Secondo la Convenzione, il rifugiato è un individuo che:

- ha fondato motivo di temere la persecuzione a motivo della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica;
- si trova al di fuori del suo Paese d'origine;
- non può o non vuole avvalersi della protezione del suo Paese d'origine, o farvi ritorno, per timore di essere perseguitato.

A livello regionale, tale definizione, incentrata sulla condizione soggettiva dell'individuo, è stata in taluni contesti integrata da ulteriori previsioni incentrate su requisiti di carattere più oggettivo, come quella contenuta all'art. I.2 della Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana del 1969 (OUA, Oggi Unione africana), oppure, per il contesto latino-americano, la Dichiarazione di Cartagena del 1984.

Il Protocollo di New York del 1967, relativo alla Convenzione del 1951, ha eliminato i limiti temporali e geografici stabiliti nella Convenzione stessa, il cui ambito di applicazione era originariamente circoscritto ai rifugiati, divenuti tali a causa di eventi accaduti in Europa prima del 1951 (es.: Seconda guerra mondiale). Considerati nel loro insieme, la Convenzione sui rifugiati e il Protocollo coprono tre questioni fondamentali:

- la definizione del termine rifugiato, così come le condizioni di cessazione e di esclusione dallo status di rifugiato;
- lo status giuridico dei rifugiati nei rispettivi Paesi di asilo, i loro diritti e doveri, compreso il diritto di essere protetti dal rimpatrio forzato (anche detto "*refoulement*") verso un territorio nel quale la loro vita o la loro libertà sarebbe minacciata; si tenga conto che il divieto di *refoulement* è generalmente riconosciuto come parte



del diritto internazionale consuetudinario e, in quanto tale, deve essere rispettato anche dagli Stati che non aderiscono alla Convenzione sui rifugiati;

- gli obblighi degli Stati, compreso quello di cooperare con UNHCR nell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie e facilitare la sua opera di supervisione dell'applicazione della Convenzione.

Con l'adesione al Protocollo, gli Stati accettano di applicare gran parte degli articoli della Convenzione sui rifugiati nei confronti di tutte le persone che rientrano nella definizione di rifugiato del Protocollo, eliminando ogni riferimento o limite di carattere temporale e/o geografico. La grande maggioranza degli Stati aderenti alla Convenzione ha poi deciso di aderire anche al protocollo.

Ai tempi della stesura della Convenzione di Ginevra vi era una forte preoccupazione per la quale autori di gravi crimini avrebbero potuto beneficiare del sistema di tutela che di lì a poco sarebbe stato creato. Per questo motivo, la Convenzione chiarisce che gli autori di gravi reati di diritto comune, inclusi gli autori di atti atroci come quelli terroristici e gli autori di crimini di guerra o contro l'umanità, non possano rientrare nel concetto di rifugiato.

Vale la pena di ricordare poi che i rifugiati, considerati di per sé, migranti "forzati", si distinguono da coloro che, diversamente, *scelgono* volontariamente di lasciare il proprio Paese per motivi economici o familiari, continuando a godere della protezione del loro Paese d'origine. Quest'ultimo aspetto fa sì che generalmente questa seconda categoria di persone (molto più numerosa della prima) non soddisfi di per sé i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato e non abbia diritto di ricevere la protezione internazionale concessa ai rifugiati.


Inoltre, il concetto di rifugiato è diverso da quello di “**richiedente asilo**”. Quest’ultima locuzione definisce un individuo sulla cui domanda d’asilo non sia stata ancora presa una decisione: non tutti i richiedenti asilo, infatti, possono essere riconosciuti come rifugiati. In ogni modo, finché la domanda non è sottoposta a un equo esame, il richiedente asilo ha il diritto di non essere rimpatriato in base al principio del *non-refoulement* e di ricevere un trattamento che consenta condizioni di vita adeguate.

Il diritto di chiedere e ottenere asilo è riconosciuto dalle norme internazionali ed è cruciale ai fini della protezione dei rifugiati. La Carta dei diritti fondamentale dell’Unione europea prevede, al riguardo, che in tutti i Paesi membri sia garantito il diritto di asilo, nel rispetto delle norme della Convenzione del 1951 e del relativo Protocollo.

Il diritto di asilo comporta più della sola garanzia dell’incolumità fisica: la convenzione di Ginevra esige che ai rifugiati debba essere offerto un trattamento corrispondente, per alcuni aspetti (libertà di religione, accesso alla giustizia, istruzione elementare, condizioni di lavoro, prestazioni sociali e assistenziali), a quello dei cittadini del Paese di accoglienza, e per altri aspetti quantomeno equivalente a quello degli altri stranieri regolarmente soggiornanti.

Il diritto di asilo comprende dunque anche il riconoscimento, nel Paese di accoglienza, di diritti economici e sociali, l’accesso alle cure mediche, il diritto all’istruzione, oltre che alla protezione dei diritti fondamentali dell’individuo, la libertà di espressione e di movimento, la tutela della vita privata e familiare, libertà dalla tortura e da forme di trattamento degradanti.

In determinate circostanze, come per esempio nei casi di afflusso in massa di rifugiati, gli Stati di arrivo meno dotati di risorse potrebbero





sentirsi obbligati a limitare alcuni diritti, quali la libertà di movimento, la libertà di lavorare, il diritto a un'istruzione adeguata per tutti i bambini. Tali lacune andrebbero colmate, laddove possibile, attraverso il sostegno dalla comunità internazionale. Di conseguenza, laddove non sono disponibili altre risorse da parte del Paese d'asilo o altre agenzie, UNHCR fornisce assistenza ai rifugiati e alle altre persone di sua competenza che non sono in grado di soddisfare i propri bisogni fondamentali. Quest'assistenza può assumere la forma di aiuto economico, somministrazione di generi alimentari, forniture di utensili da cucina o attrezzi agricoli, assistenza sanitaria e alloggi, programmi per la costruzione di scuole o cliniche per i rifugiati che vivono nei campi profughi o in altri insediamenti.

I rifugiati hanno anche specifici obblighi. In particolare, essi sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti dei rispettivi Paesi d'asilo e le misure adottate dalle autorità locali per il mantenimento dell'ordine pubblico.


Protezione temporanea e protezione sussidiaria

Nel caso di un afflusso in massa di persone in fuga da conflitti armati, da violazioni dei diritti umani su larga scala o persecuzione, una risposta immediata e a breve termine è costituita dalla “**protezione temporanea**”. Lo scopo di tale misura è di assicurare la protezione nei Paesi d'asilo “in prima linea” e di fornire una risposta regionale coerente. Pur non comportando il riconoscimento dello status di rifugiato, essa si basa

comunque sui principi del regime internazionale di protezione dei rifugiati, tenuto conto che molte delle persone in fuga potrebbero soddisfare la relativa definizione contenuta nella Convenzione sui rifugiati. I Paesi d'asilo possono porre fine alla protezione temporanea quando *“la situazione nel Paese d'origine consenta un rimpatrio sicuro e stabile delle persone”*. I Paesi d'asilo devono aver cura di non sollecitare rientri prematuri, che potrebbero destabilizzare il Paese d'origine. Un ritorno in massa troppo rapido può finire per esercitare forti pressioni su una pace fragile e su infrastrutture devastate. Inoltre, i Paesi d'asilo devono individuare e proteggere le persone che non possono far ritorno al Paese d'origine, per esempio per gravi motivi derivanti da passate persecuzioni.

La protezione temporanea non deve continuare troppo a lungo, anche se le circostanze che l'hanno originata non sono migliorate. Trascorso un certo tempo, gli Stati devono ricorrere alle abituali procedure d'asilo o disciplinare in qualche modo la residenza dei beneficiari della protezione.

Si parla invece di **“protezione sussidiaria”** con riferimento agli individui che necessitano di protezione internazionale anche se, all'esito dell'esame delle loro istanze, risulta che essi non soddisfano i criteri contenuti nella definizione di rifugiato della Convenzione del 1951. Si tratta generalmente di persone in fuga da conflitti armati, gravi disordini interni o altre forme di grave pericolo (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, rischio per la vita e la persona a causa di un conflitto armato), che non soddisfano tuttavia pienamente la definizione della Convenzione.





La richiesta di protezione in Italia

Le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal D. Lgs. 25/2008.

I cittadini di un Paese terzo o apolidi possono presentare richiesta di protezione internazionale al momento dell'arrivo in Italia presso la Polizia di Frontiera o, se già si trovano in Italia, presso la Questura – Ufficio Immigrazione della Polizia – competente in base al luogo di dimora del richiedente. La richiesta può essere presentata anche da coloro che si trovano in un carcere o sono trattenuti in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).


La domanda è individuale: ogni persona adulta deve presentare la domanda personalmente. In caso di figli minorenni presenti in Italia al momento della presentazione della domanda, le Autorità devono essere avvertite della loro presenza: in questo modo la domanda del genitore sarà valida anche per loro. Inoltre, i minori di 18 anni che si trovano in Italia da soli possono anch'essi presentare la richiesta di protezione internazionale. In questi casi, la domanda dovrà essere successivamente confermata dal tutore o, nelle more della nomina di quest'ultimo, dal responsabile della struttura presso cui il minore è accolto.


La procedura per la valutazione della domanda di protezione internazionale è gratuita. Le autorità italiane non chiedono denaro per consentire di presentare la domanda di protezione o per valutarla.

Il Paese competente a valutare la domanda di protezione internazionale è individuato dal Regolamento di Dublino, un atto legislativo

dell'Unione Europea. Il fatto di aver presentato domanda in un determinato Paese dell'Unione non comporta infatti che sarà necessariamente quel Paese a valutare la domanda. Il Regolamento di Dublino prevede infatti la presenza di diversi elementi ritenuti idonei a fondare la competenza di un Paese diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di protezione, quali, per esempio, la presenza di un familiare del richiedente in un altro Paese che aderisce al Regolamento; il fatto di possedere o di aver posseduto un visto o un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese che applica il Regolamento; il fatto di avere attraversato legalmente o illegalmente la frontiera di uno di questi Paesi. Spesso, tuttavia, in assenza di altre condizioni, viene applicata la regola per cui il Paese competente a valutare la domanda di protezione è il primo Paese europeo in cui il richiedente è entrato (cosicché, se l'Italia è il primo Paese UE in cui il richiedente è entrato nell'Unione, sarà l'Italia a dover valutare la sua richiesta di protezione internazionale). Se il richiedente ha dei familiari in un altro Stato aderente al Regolamento di Dublino e intende ricongiungersi con loro, è necessario che ne parli direttamente con la Polizia nel corso del primo colloquio utile. Tale colloquio è inoltre il momento in cui fornire ogni tipo di informazione utile a stabilire il Paese competente all'esame della domanda e mostrare eventuali documenti di cui il richiedente è in possesso. Questo colloquio non serve a prendere una decisione sulla protezione internazionale, ma solo a stabilire quale sia il Paese competente per la valutazione della domanda.

Il richiedente può raggiungere legalmente i suoi familiari nel Paese in cui vivono e proseguire la richiesta di protezione in quello Stato nei seguenti casi:



- 
- se maggiorenne, il richiedente può raggiungere legalmente il figlio minore o il coniuge o il partner se questi sono rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o richiedenti asilo nello Stato in cui si trovano;
 - se minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare (inclusi anche nonni e zii) o un fratello, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore;
 - in caso di gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata, il richiedente può ricongiungersi con i figli, i fratelli o sorelle o il genitore, in tutti i casi in cui il richiedente stesso dipenda dalla sua/loro assistenza, o uno di essi dipenda dall'assistenza del richiedente.

Se prima di entrare in Italia il richiedente ha presentato la domanda presso le Autorità di un altro Paese europeo, secondo il Regolamento di Dublino sarà tale Paese a esaminare il caso; in caso di diniego, le autorità giurisdizionali del medesimo Paese saranno competenti a giudicare su un eventuale ricorso. La rinuncia alla domanda presentata in tale Paese, secondo il Regolamento di Dublino, non comporta necessariamente un mutamento della competenza a conoscere di una eventuale nuova domanda.

I Paesi che applicano il Regolamento di Dublino sono i 27 Paesi membri dell'Unione Europea (cioè Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) più Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Allorché una persona manifesti la volontà di richiedere protezione internazionale, la procedura prevede i seguenti passaggi:

1. **identificazione:** dopo aver espresso l'intenzione di chiedere protezione, la persona viene identificata dalla Polizia, la quale registra i suoi dati anagrafici (cognome, nome, data, luogo di nascita, nazionalità) ed esegue il fotosegnalamento. Se l'interessato ha un'età pari o superiore a 14 anni, vengono rilevate anche le impronte digitali, destinate a essere trasmesse a una banca dati europea chiamata Eurodac. Affinché siano svolte tali procedure, l'interessato può essere trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi (hotspot) per un massimo di un 30 giorni. Al termine di questo periodo, se non fosse stato ancora possibile accertare l'identità e la cittadinanza del soggetto, questi può essere trasferito in un Centro di Permanenza per i Rimpatri e lì trattenuto per un periodo massimo di 120 giorni, se ricorrono determinate circostanze;
2. **formalizzazione** della domanda: avviene mediante la compilazione di un modulo chiamato Modello C3. La Polizia pone alcune domande sull'identità e sulla condizione personale del soggetto (domicilio attuale, recapiti, titoli di studio, lavoro, religione, luoghi di residenza, lingue conosciute, ecc.), sulla sua famiglia, sul viaggio affrontato, e gli chiede di raccontare brevemente i motivi per cui ha lasciato il suo Paese e perché non può farvi ritorno. Se il soggetto ha un passaporto, questo dev'essere consegnato alla Polizia. Inoltre, se il soggetto è minore o affetto da patologie gravi, in stato di gravidanza, disabile, bisognoso di sostegno psicologico o portatore di altre esigenze particolari così come elencate all'art. 17 D. Lgs. 142/2015, egli ha diritto di essere ospitato in strutture dedicate (per esem-





pio, centri per minorenni o strutture protette per persone a rischio di sfruttamento sessuale), di essere seguito e aiutato da personale esperto di supporto (dottore, psicologo, assistente sociale ecc.) e di ottenere un esame prioritario della domanda. I minori di 18 anni non accompagnati dai genitori, oltre a essere accolti in un centro specifico per minori, vengono affiancati da un tutore nominato dal giudice;

3. **intervista presso la Commissione Territoriale:** secondo la normativa vigente, nei casi trattati secondo una procedura ordinaria, il colloquio deve avvenire entro 30 giorni da quando la Commissione riceve la domanda di asilo. In pratica l'attesa per il colloquio può variare da alcune settimane ad alcuni mesi. L'intervista è svolta da un funzionario della Commissione Territoriale alla presenza di un interprete ed è individuale. I minori di 18 anni accompagnati dai genitori sono intervistati a discrezione della Commissione; i minori non accompagnati sono invece intervistati in presenza del tutore. L'audizione viene trascritta in un verbale, che al termine dell'incontro viene riletto in presenza dell'intervistato; copia del verbale viene consegnata a quest'ultimo. È possibile che la Commissione decida di omettere l'intervista se:

- ritiene di avere già tutti gli elementi per riconoscere lo status di rifugiato;
- l'interessato non è nelle condizioni di poter sostenere il colloquio, in conformità con quanto attestato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario.

Esistono ulteriori situazioni in cui la Commissione può adottare una decisione senza aver proceduto a un colloquio con il richiedente:

- non è stato possibile comunicare la convocazione perché l'interessato è irreperibile: in tale caso è prevista la facoltà di procedere, a determinate condizioni, a una nuova convocazione del richiedente;
- l'interessato non si presenta al colloquio in Commissione, senza comunicarne il motivo: in tal caso la Commissione decide in base alla documentazione disponibile;

4. **decisione:** ogni caso è esaminato e valutato da un collegio di 4 persone, composto da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di Presidente, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato da UNHCR e da due funzionari del Ministero dell'Interno (uno dei quali avrà svolto l'intervista).

I possibili esiti della valutazione sono:

- riconoscimento dello status di rifugiato;
- riconoscimento della protezione sussidiaria;
- protezione speciale;
- rigetto della domanda: in caso di assenza di presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale;
- rigetto della domanda per manifesta infondatezza: ciò può accadere, per esempio, in caso di richiedente proveniente da Paese di origine sicuro o se il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno



alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Esistono ulteriori situazioni in cui la Commissione, in assenza dei presupposti per il riconoscimento di una forma di protezione, trasmette gli atti ad altre autorità (Questore, Tribunale per i Minorenni) per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (cure mediche, per assistenza minori) o per ulteriori valutazioni di competenza. In assenza di condizioni ostative all'espulsione, la decisione della Commissione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa;

5. **comunicazione** della decisione: l'esito della domanda di protezione internazionale è contenuto in un provvedimento scritto e motivato dalla Commissione Territoriale, che viene notificato da un operatore del centro in cui il richiedente si trova e tramite il servizio postale presso il domicilio privato comunicato in Questura durante la formalizzazione della domanda o successivamente; è essenziale, pertanto, informare la Questura e la Commissione Territoriale di ogni cambio di domicilio. In caso di richiedente irreperibile, la comunicazione può essere ritirata presso la Questura nei 20 giorni successivi all'avvenuta notifica; dopo il ventesimo giorno, il provvedimento è considerato consegnato e le Autorità italiane applicheranno quanto in esso contenuto;
6. **ricorso**: il richiedente, assistito da un avvocato di fiducia (in caso di risorse economiche insufficienti, il richiedente ha diritto all'assistenza legale gratuita), può pro-

porre ricorso al Tribunale affinché la decisione adottata dalla Commissione Territoriale sia riesaminata.

Con lo stesso ricorso sarà necessario impugnare anche la decisione attestante l'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso. Il ricorso dev'essere proposto entro 30 o 15 giorni dalla notificazione, come indicato in calce alla decisione. Il termine breve di 15 giorni è previsto nel caso in cui la domanda sia stata trattata secondo la procedura accelerata, oppure in caso di richiedente trattenuto. Negli stessi casi, e anche nel caso in cui la domanda venga rifiutata in quanto "manifestamente infondata", affinché il richiedente possa continuare a soggiornare in Italia durante il periodo in cui si decide il ricorso, occorre richiedere un'autorizzazione specifica al Tribunale. Nella stragrande maggioranza degli altri casi invece, il ricorso contro la decisione di rigetto dà diritto al richiedente di permanere in Italia fino alla decisione del Tribunale. Nel caso in cui venga presentata una nuova domanda di protezione internazionale (detta "reiterata"), questa verrà sottoposta a un esame di ammissibilità volto a determinare se esistono nuovi elementi o prove, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale. In tale contesto verrà anche valutato se il richiedente sia stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso. Solo in caso di esito positivo di tale accertamento, la nuova domanda verrà valutata nel merito.



Infine, la domanda di protezione può essere esaminata con una **procedura accelerata**, che prevede una riduzione della tempistica ordinaria e una contrazione delle garanzie procedurali nei seguenti casi:

- domanda reiterata;
- domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato per reati particolarmente gravi, specificamente indicati dalla norma;
- richiedente trattenuto in un “hotspot” o in un CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri);
- domanda presentata direttamente alla frontiera, dopo che il richiedente ha fatto ingresso o ha provato a entrare nel Paese senza presentarsi ai controlli di Polizia;
- domanda presentata direttamente alla frontiera da richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro;
- domanda ricadente in una delle ipotesi di “manifesta infondatezza”;
- richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Diritti e doveri del richiedente asilo

Manifestando la volontà di richiedere protezione internazionale si diventa “**richiedenti asilo**”.

I richiedenti asilo hanno diritti e doveri specifici.

In particolare, il richiedente asilo deve:

- **cooperare** con le autorità incaricate della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni che possano essere utili per la presentazione e l'esame della domanda;
- **comunicare i trasferimenti** (cambio di residenza o domicilio) alla Questura, in modo da essere sempre reperibile;
- **presentarsi al colloquio** presso la Commissione Territoriale nel giorno e nell'orario di convocazione comunicato; in caso di gravi motivi che non consentano al richiedente di presentarsi al colloquio, questi può chiedere di posticipare l'intervista;
- **permanere sul territorio italiano** durante l'intera procedura; in caso di richiesta di protezione internazionale in un altro Paese europeo, il soggetto potrà essere rimandato in Italia;
- **rispettare le leggi italiane**: in caso di dubbio su cosa sia consentito o vietato, è importante richiedere assistenza legale.

I diritti del richiedente asilo sono i seguenti:

- **essere informato**: l'ufficio di Polizia che riceve la domanda di protezione internazionale informa il richiedente dei suoi diritti e doveri e in merito ad ogni fase della procedura; in qualsiasi fase



della stessa, inoltre, il richiedente può sempre contattare anche l'UNHCR;

- **soggiornare in Italia** fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione;
- **ottenere il rilascio di un documento** e precisamente di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido anche come documento di riconoscimento, con cui il richiedente è autorizzato a soggiornare sul territorio italiano. Questo permesso è valido fino alla decisione sulla richiesta di protezione; non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non dà diritto al ricongiungimento familiare;
- **assistenza sanitaria gratuita**;
- **istruzione**: il richiedente ha diritto ad iscriversi in una scuola pubblica;
- **lavoro**: trascorsi due mesi dalla presentazione in Questura della domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura;
- **accoglienza**: se privo di mezzi di sussistenza, il richiedente ha diritto all'accoglienza in un centro per richiedenti asilo.

All'esito del riconoscimento della protezione, e quindi una volta riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, questi diviene titolare dei seguenti diritti:


- **ottenere il rilascio di documenti**, e precisamente:
 - per soggiornare regolarmente in Italia (permesso di soggiorno valido per 5 anni, rinnovabile);
 - per viaggiare fuori dall'Italia (documento di viaggio, per il rifugiato, o titolo di viaggio per il beneficiario di protezione sussidia-

ria che non possa richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del proprio Paese).

Con questi documenti è possibile entrare e soggiornare regolarmente, senza necessità di chiedere alcun visto nell'area Schengen per un periodo massimo di 3 mesi; non è possibile, però, svolgere regolare attività lavorativa o stabilirsi definitivamente.

Dopo 5 anni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e in presenza di altri requisiti (tra cui la percezione di un reddito e l'assenza di condanne penali), il rifugiato (o il beneficiario di protezione sussidiaria) può chiedere un permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo. Con tale permesso si può entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato dell'Unione Europea per un periodo superiore a 3 mesi come lavoratore, come studente o per altri motivi, secondo le norme dello Stato di stabilimento;

- **lavoro**, compreso il pubblico impiego, a parità di condizioni con i cittadini dell'Unione Europea;
- **iscrizione anagrafica** presso il Comune di residenza alle stesse condizioni degli altri cittadini stranieri;
- **istruzione, assistenza sociale e assistenza sanitaria** con lo stesso trattamento riconosciuto ai cittadini italiani;
- **partecipazione all'assegnazione di alloggi pubblici**;
- **ricongiungimento familiare**: il soggetto può farsi raggiungere dai propri familiari (coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico o che abbiano superato i 65 anni di età qualora non abbiano altri figli che possano occuparsi di loro nel Paese di origine) senza la necessità di dimostrare il possesso di un reddito o di un alloggio;

- 
- **cittadinanza**: il soggetto può chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia, se titolare di status di rifugiato; dopo 10 anni se beneficiario di protezione sussidiaria.

Il beneficiario di protezione speciale ha invece i seguenti diritti:

- **rilascio di documenti** e precisamente di un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile nel caso in cui egli continui ad aver bisogno di protezione. Può anche chiedere un titolo di viaggio per stranieri, nel caso in cui non possa ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del proprio Paese;
- **lavoro**: egli può lavorare regolarmente, ma non può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- **iscrizione anagrafica** presso il Comune di residenza;
- **assistenza sociale e assistenza sanitaria**.

ATTENZIONE: la richiesta di passaporto alle autorità del Paese di origine da parte del rifugiato, o il rientro in tale Paese anche per poco tempo da parte del rifugiato o del beneficiario di protezione sussidiaria, possono essere causa di cessazione della protezione internazionale, essendo indizi del fatto che il beneficiario di protezione internazionale può o vuole avvalersi della protezione del suo Paese.


Più in generale, la protezione internazionale può cessare quando non esistono più le circostanze per cui era stata riconosciuta (per esempio, perché la situazione nel Paese di origine è cambiata in modo radicale e durevole, al punto che non esiste più un rischio di persecuzione o di danno grave o perché il soggetto si è ristabilito volontariamente in tale Paese).

La protezione internazionale può inoltre essere **revocata** ove sia ac-

certato che era stata riconosciuta sulla base di fatti presentati in modo errone o di documentazione falsa o nel caso in cui emerga che il beneficiario abbia commesso reati particolarmente gravi nel Paese di origine, nel caso in cui egli rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato italiano o l'ordine e la sicurezza pubblica essendo stato condannato in via definitiva per reati di particolare gravità (come, per esempio, l'omicidio, le gravi lesioni personali, la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, il furto aggravato, l'estorsione, la produzione o vendita di droga, la violenza sessuale e la tratta di persone).

Le procedure e i provvedimenti di cessazione e revoca degli status di protezione internazionale sono di esclusiva competenza della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, che ha peraltro compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delle Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, etc.

Infine, il beneficiario di protezione, così come ogni altro migrante, può aderire ai programmi di Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVAR): si tratta di programmi del Ministero dell'Interno, in collaborazione con altre organizzazioni, che prevedono l'organizzazione del viaggio, la copertura delle spese fino alla destinazione finale e un piccolo contributo economico.





Requisiti dei documenti provenienti dall'estero e diretti all'estero

In generale, per fare valere in Italia documenti provenienti da uno Stato estero è necessario, in conformità a quanto accade nella maggior parte degli ordinamenti, che essi siano sottoposti a un procedimento di riconoscimento e validazione da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, denominato “legalizzazione”, con il quale le predette autorità attestano che il documento in questione è stato legittimamente prodotto nello Stato di origine ed è idoneo a fare fede di quanto in esso attestato.

Poiché la legalizzazione è un procedimento che comporta un dispendio di tempo e di risorse poco compatibile con le esigenze dei traffici commerciali, la maggior parte degli Stati del mondo – tra i quali l'Italia – ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla soppressione della legalizzazione degli atti pubblici esteri. Con essa gli Stati contraenti hanno stabilito che la sostituzione del procedimento di legalizzazione, con quello della c.d. “Apostille”. Essa consiste nella attestazione, redatta secondo un modello standard previsto dalla Convenzione dell'Aja, della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto e dell'autenticità del suo sigillo o timbro.

Il cittadino straniero, dunque, in possesso di documento da far valere in Italia può recarsi presso l'Autorità nazionale dello Stato in cui

è stato emesso il documento (o nel caso di un rifugiato dello Stato che ha fornito asilo e protezione ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Ginevra del 1951), Autorità designata da ciascuno Stato contraente e indicata nell'atto di adesione alla Convenzione – al fine del rilascio della suindicata attestazione, così riconoscendo pieno effetto di legge all'atto in questione.

L'autorità nazionale designata dall'Italia per l'apposizione dell'Apostille su documenti italiani da far valere all'estero è la Procura della Repubblica per gli atti notarili, per gli atti giudiziari e per quelli dello stato civile, mentre per gli atti amministrativi la competenza è della Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) del luogo in cui l'atto è stato emesso.

RIFERIMENTI UTILI:

www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille, per l'elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione del 1961;
www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=39, per la individuazione della Autorità competenti al rilascio dell'attestazione.



Certificazioni e dichiarazioni sostitutive per l'integrazione dei rifugiati nella società e per l'accompagnamento dei minori

Nel momento in cui entra in contatto con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di Servizi Pubblici italiani, al rifugiato può essere richiesto il rilascio di **dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà** (comunemente dette anche “autocertificazioni”). Si tratta di dichiarazioni scritte con cui, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Questo tipo di dichiarazione può essere utilizzato senza limiti dai cittadini italiani e da quelli della Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari, invece, l'autocertificazione è ammessa solo a condizione che abbiano la propria residenza in Italia: essa, pertanto, potrà essere utilizzata dal rifugiato (o dal beneficiario di protezione sussidiaria) solo a seguito del rilascio del permesso di soggiorno. L'autocertificazione dev'essere presentata agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi:

- personalmente sottoscritta dall'interessato;
- previa autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, cancelliere) *solo se* dev'essere usata nei rapporti con soggetti privati (per es. una banca);

- su carta libera (sono infatti esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000);
- in presenza dell'addetto pubblico dipendente o unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

Naturalmente è possibile che l'autocertificazione sia resa e inviata telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale.

È inoltre possibile, per i soggetti che si trovano in condizioni di momentaneo impedimento per motivi di salute, rendere la dichiarazione attraverso il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che rifiuta di accettarle incorre nella violazione dei doveri d'ufficio. È essenziale che le dichiarazioni rese mediante autocertificazione siano veritiere, altrimenti il dichiarante può incorrere in responsabilità penale e nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Un altro documento che il rifugiato (o il beneficiario di protezione sussidiaria) potrebbe dover rilasciare in relazione ai figli minori, è l'autorizzazione al transito degli stessi. Infatti, la legislazione di diversi Paesi richiede che i minorenni in transito, i quali circolino da soli o con uno solo dei genitori o – in mancanza di questi – con un adulto diverso da chi ha la responsabilità su di loro, debbano portare con sé un documento firmato dai genitori o dal secondo genitore o dal tutore, che li autorizzi a recarsi all'estero. Poiché non esistono norme uniformi a tale riguardo, le autorizzazioni richieste possono variare di Stato in Stato; in ogni caso, esse non possono mai sostituire il passaporto o la carta d'identità.



Spostamento di capitali da e per l'Italia

La presenza stabile, per quanto temporanea, di uno straniero sul territorio italiano pone l'esigenza, da un lato, di far entrare in Italia capitali detenuti all'estero; dall'altro lato, di inviare all'estero capitali detenuti in Italia. Le due esigenze pongono, sotto il profilo legale, diverse questioni.

1. SPOSTAMENTO DI CAPITALI VERSO L'ITALIA

Trattasi di un'operazione che presenta profili delicati per il contribuente italiano che non abbia precedentemente dichiarato in Italia i capitali detenuti al di fuori dello Stato, ma non pone particolari problemi per lo straniero che non sia contribuente italiano o che lo sia appena diventato.

Preliminarmente, bisogna considerare che l'ingresso di valori mobiliari e di danaro (anche contante) in Italia può avvenire senza formalità per importi inferiori a euro 10.000. Tale limite vale per qualsiasi provenienza, sia da Paesi UE che da Paesi extraeuropei e si riferisce a ciascun viaggio. Per importi pari o superiori alla soglia di euro 10.000, diversamente, occorre compilare un modulo da presentare alla Dogana, al fine di prevenire il compimento di attività illecite.

La mancata presentazione della dichiarazione espone il trasgressore a sanzioni amministrative e penali, queste ultime nel caso di falsa dichiarazione. Se l'ingresso di danaro o altri valori avviene mediante plico postale o

equivalente, il modello firmato va presentato all'ufficio postale o al fornitore del servizio postale al momento della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento del denaro.

Si precisa che l'ingresso di capitali nel territorio dello Stato mediante bonifico su conto corrente italiano non è, al contrario, soggetto a formalità di alcun genere.

2. SPOSTAMENTO DI CAPITALI DALL'ITALIA


Analogamente a quanto evidenziato nel caso precedente, la fuoriuscita di danaro contante o di altri valori mobiliari per un importo inferiore ad euro 10.000 non richiede l'esecuzione di particolari adempimenti.

Tuttavia, diversamente dall'ipotesi precedentemente considerata, l'esportazione di capitali mediante bonifico o a mezzo di servizi di movimentazione del tipo "money transfer" presenta maggiori peculiarità.

E invero:

- se il denaro viene trasferito all'estero a favore di soggetti fiscalmente residenti in Italia, questi ultimi devono rispettare la normativa in materia di dichiarazioni fiscali;
- se invece il denaro viene trasferito all'estero a persone non fiscalmente residenti in Italia, la movimentazione può avvenire senza formalità ulteriori.

In ogni caso, ogni volta che si effettuano trasferimenti di denaro all'estero tramite intermediari finanziari residenti in Italia, questi sono tenuti a effettuare un'adeguata verifica, ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 21.11.2007, n. 231).



Inoltre, il D.M. 28 dicembre 2015 ha reso fiscalmente tracciabili tutti i trasferimenti e i depositi di denaro dall'Italia all'estero, istituendo un meccanismo di comunicazione obbligatoria tra le istituzioni finanziarie italiane e l'Agenzia delle Entrate.

Stranieri soggiornanti in Italia

1. LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI STRANIERI SOGGIORNANTI

I cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea, ma che sono regolarmente soggiornanti in Italia possono compiere atti giuridici se la loro permanenza sul territorio italiano è legittima secondo l'ordinamento nazionale. Tale condizione, da valutare comunque caso per caso, è attestata in linea generale dal possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

2. TIPI DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno viene rilasciato per il motivo indicato nel visto di ingresso, salvo diverse disposizioni, e la sua durata è uguale a quella prevista dal visto d'ingresso.

I principali tipi di permesso di soggiorno in Italia sono:


- il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (autonomo o subordinato);
- il permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
- il permesso di soggiorno per motivi di studio;
- il permesso di soggiorno per motivi religiosi;
- il permesso di soggiorno per attività sportiva;
- il permesso di soggiorno per cure mediche;
- il permesso di soggiorno per assistenza minori.

In alcuni casi particolari, quando il cittadino straniero si trova già in Italia, il diritto italiano consente anche il rilascio di un permesso di soggiorno senza visto di ingresso specifico.

I principali tipi di questi permessi di soggiorno sono:

- il permesso di soggiorno per minori in stato di abbandono;
- il permesso di soggiorno per protezione sociale;
- il permesso di soggiorno per assistenza di minori;
- il permesso di soggiorno per cure mediche;
- il permesso di soggiorno per motivi di giustizia;
- il permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o protezione speciale;
- il permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- il permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
- permesso di soggiorno per status di apolide;
- il permesso di soggiorno per emigrazione in un altro Paese;
- il permesso di soggiorno per attesa della cittadinanza.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore della Provincia in cui si trova lo straniero, vale a dire dal Questore della Provincia nella quale lo straniero intende soggiornare. Il procedimento segue ad un'istanza presentata dalla parte interessata.



La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno viene presentata alla Questura competente, non direttamente, ma tramite gli uffici postali. Tuttavia, per alcune limitate categorie di titoli al soggiorno, l'istanza deve essere presentata direttamente dall'interessato presso la Questura competente o i commissariati.

3. STRANIERI NON SOGGIORNANTI IN ITALIA

I cittadini di Stati che non fanno parte dell'Unione Europea, non soggiornanti nel territorio italiano, possono compiere atti giuridici con effetti valevoli in Italia solo quando può dirsi verificata la condizione di reciprocità (ossia solo nei limiti in cui sarebbe consentito a un cittadino italiano compiere quegli stessi determinati atti giuridici nello Stato del cittadino straniero che intende operare in Italia). Si ritiene verificata la condizione di reciprocità in presenza di specifiche convenzioni stipulate dall'Italia con Paesi non UE (fra tutte, a titolo esemplificativo, gli Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti).

4. CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

La cittadinanza o nazionalità (nel caso di enti) di uno Stato membro dell'Unione Europea costituisce la principale ipotesi di esenzione dalla verifica della condizione di reciprocità, sulla base del generale principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, nonché in ossequio alle

libertà di stabilimento e di circolazione di capitali e persone. Ne consegue l'inammissibilità di qualsiasi limitazione al compimento di atti/negozi giuridici da parte di soggetti aventi la nazionalità di uno Stato membro UE.

Acquistare un immobile in Italia

1. INTRODUZIONE – IL RUOLO DEL NOTAIO

Il trasferimento di un immobile rappresenta un momento fondamentale nella vita di una persona.

Il diritto italiano, al fine di garantire piena e adeguata tutela a tutti i cittadini, prevede che il contratto sia stipulato dal notaio, quale pubblico ufficiale, terzo e imparziale, chiamato a offrire il proprio servizio dal momento iniziale della contrattazione (per la valutazione, ad esempio, di eventuali benefici fiscali spettanti all'acquirente) sino all'esecuzione di tutti gli adempimenti successivi alla conclusione dell'accordo.

E invero, il professionista incaricato è tenuto – dopo il rogito – all'esecuzione delle suindicate attività:

- la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle relative imposte;
- il deposito dell'atto – a garanzia dell'acquirente e della collettività, tutta – nei pubblici registri, per l'esecuzione delle formalità di trascrizione e voltura.



La scelta del professionista è assolutamente libera e spetta all'acquirente. Quest'ultimo, infatti, è tenuto al pagamento dei compensi notarili e delle relative imposte, che – per espressa previsione di legge – vengono corrisposte al notaio rogante, delegato ad assolvere il relativo obbligo di versamento.

2. IL CONTRATTO PRELIMINARE – UNA POSSIBILITÀ CONSENTITA DALL'ORDINAMENTO

Le fasi della contrattazione possono essere molteplici, essendo consentito passare per una fase preparatoria, prima di giungere alla sottoscrizione del contratto traslativo.

In tal caso, la stipula dell'atto finale di acquisto (c.d. contratto definitivo) è preceduta dalla formalizzazione di un accordo preparatorio (c.d. contratto preliminare o compromesso), che crea tra cedente e cessionario (in tale contesto, rispettivamente, denominati “parte promittente venditrice” e “parte promissaria acquirente”) l'obbligo di addivenire alla stipula, entro un termine consensualmente convenuto, al prezzo prefissato, nel rispetto delle condizioni contrattuali concordate.

L'intervento notarile in questo ambito – benché facoltativo – consente ai contraenti di “modellare”, sin dall'origine, il contenuto del documento, adeguando la volontà delle parti alla legge, offrendo maggiori garanzie di tutela circa l'effettivo adempimento degli obblighi assunti, tenendo conto – altresì - della trascrizione del contratto presso i competenti Registri Immobiliari.

Ottenere un mutuo in Italia

Il mutuo bancario è il tipico contratto di finanziamento, che consente al richiedente “c.d. mutuatario” di ricevere – in prestito – da un istituto di credito una determinata somma, obbligandosi al rimborso della stessa (unitamente agli interessi) entro un tempo concordato.

Il ruolo del notaio è fondamentale nel caso in cui trattasi di mutuo ipotecario (ossia di un finanziamento il cui rimborso è garantito dall’iscrizione di ipoteca su immobile di proprietà del debitore o di un terzo che offre di garantirlo).

E invero, oltre alla necessaria attività di consulenza fornita dal notaio rogante (analoga a quanto accade nella fase di un acquisto immobiliare), spetta allo stesso pubblico ufficiale, tra l’altro, procedere all’iscrizione della garanzia immobiliare presso la competente Conservatoria.

Avviare un’impresa in Italia

In Italia, soprattutto negli ultimi anni, è diventato molto più facile e veloce avviare un’impresa. Ciò è reso possibile grazie anche alle procedure semplici, rapide, regolari ed efficaci che possono essere compilate da un notaio che agisce come un one-stop shop, che fornisce tutti i controlli di legge per la costituzione di società e provvede all’invio digitale di tutta la documentazione necessaria per il registro delle imprese. L’Italia ha recentemente reso l’avvio di un’impresa ancora più semplice e veloce, sia riducendo il requisito patrimoniale minimo, sia snellendo



le procedure di registrazione. Una società di capitali, che fino al 2000 necessitava di un tempo stimato intorno ai 150 giorni dal momento della sua costituzione davanti al notaio all'effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell'atto notarile se urgente e, in casi normali, entro 3 - 4 giorni.

Inoltre, il sistema complessivo permette un elevato livello di garanzia, a seguito del controllo preventivo notarile di legalità e la conseguente affidabilità dei dati, gestiti con un'infrastruttura molto efficace e high-tech. In Italia un'attività imprenditoriale può essere esercitata come impresa (anche detta ditta) individuale o, se di dimensioni maggiori, come società. Entrambe le ipotesi sono disciplinate dal codice civile italiano.

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

L'impresa individuale è la forma giuridica più semplice ed economica per avviare una propria attività, commerciale o agricola. L'impresa individuale è adatta per chi intende esercitare attività agricole o commerciali di modeste dimensioni e con volumi di affari non molto elevati.

L'imprenditore individuale assume in prima persona il rischio di impresa con possibilità di incorrere nel fallimento, ma ha anche la libertà di prendere in completa autonomia ogni decisione di gestione e di amministrazione dell'attività d'impresa, sfruttando al massimo le proprie capacità imprenditoriali.

Avviare un'impresa individuale è semplice e richiede l'espletamento di poche formalità. È infatti sufficiente procedere all'apertura di una partita IVA e all'iscrizione dell'impresa presso il Registro delle Imprese tenu-

to dalla camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sua sede. L'esercizio dell'impresa richiede, inoltre, il rilascio delle concessioni o autorizzazioni amministrative necessarie, in base al tipo di attività. L'avvio dell'impresa non richiede un capitale minimo.

Costituzione di società

L'Italia offre una vasta gamma di scelta di forme giuridiche per la creazione di imprese. Pertanto, si deve identificare, anche con l'aiuto del notaio, il tipo più adatto di società da un punto di vista organizzativo, il capitale da impegnare, il livello di responsabilità che ogni tipo legale comporta, le varie implicazioni fiscali e, infine, la complessità della contabilità e la conformità organizzativa. Si distinguono le società di capitali e le società di persone. Una particolare ulteriore forma che il notaio potrà consigliare è la società cooperativa.

1. LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali sono organizzazioni di persone e mezzi per l'esercizio in comune di attività produttive, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali, cioè dei debiti della società, risponde soltanto la società stessa con il suo patrimonio.

Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica, cioè sono soggetti capaci di assumere in proprio i diritti e le obbligazioni derivanti dall'attività economica svolta e godono di autonomia patrimoniale perfetta, cioè il



loro patrimonio è del tutto autonomo da quello dei soci e nei confronti dei creditori risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.

Esistono:

- le società per azioni (S.P.A.);
- le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.);
- le società a responsabilità limitata (S.R.L.);

2. LE SOCIETÀ DI PERSONE

Le società di persone non hanno personalità giuridica: anche i soci rispondono delle obbligazioni di queste società; quindi, normalmente, i debiti delle società di persone sono pagati anche dai soci.

Esistono:

- la società semplice (S.S.);
- la società in nome collettivo (S.N.C.);
- la società in accomandita semplice (S.A.S.).

3. LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Esse sono società che hanno come scopo comune non il profitto ma uno scopo mutualistico, cioè il soddisfacimento dell'interesse dei soci allo svolgimento della propria attività. Le cooperative si formano per favorire direttamente i soci, mediante la produzione di beni o servizi prodotti od occasioni di lavoro direttamente a loro ed a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Vi sono speciali agevolazioni fiscali per le società cooperative che anche il notaio potrà indicare ai clienti.

Fare testamento in Italia


1. INTRODUZIONE – FONTI DI RIFERIMENTO

Le norme di diritto internazionale privato stabiliscono che le successioni per causa di morte siano regolate dalla legge nazionale del defunto, salvo che questi non abbia diversamente disposto.

Tuttavia, più recentemente, il Regolamento europeo 650/2012 - che prevale sul diritto interno e trova applicazione solo per le successioni apertesi a partire dal 17 agosto 2015 - ha eseguito un'inversione di rotta, ancorando la individuazione della normativa applicabile alla successione, principalmente, al criterio dell'ultima residenza abituale, sempre che l'interessato non abbia optato per una diversa disposizione.

Sul punto, si precisa che il Regolamento 650:

- ha un'applicazione generalizzata, estesa anche ai cittadini non appartenenti ad uno Stato UE;
- istituisce, tra l'altro, il certificato successorio europeo (CSE), che rappresenta uno strumento ulteriore, che consente di far valere, più agevolmente, i propri diritti successori al di fuori dei confini nazionali. In Italia, unico soggetto abilitato al rilascio del CSE è il notaio.





2. SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

In assenza di una manifestazione di volontà relativa alle modalità di devoluzione del proprio patrimonio dopo la morte, è la legge a stabilire a favore di quali soggetti ed in quale misura l'eredità verrà ripartita (c.d. successione legittima).

Pertanto, al fine di gestire al meglio il proprio patrimonio, tentando di prevenire possibili dispute familiari, l'ordinamento consente ai cittadini di procedere alla redazione di un testamento, così disapplicando – nei limiti di legge – il ricorso alla successione c.d. legittima.

3. PRINCIPALI FORME DI TESTAMENTO.

Il testamento si distingue – principalmente - in olografo e pubblico, a seconda delle diverse modalità di redazione.

Più precisamente:

- **il testamento olografo** non richiede l'intervento del notaio. Per essere valido deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Pertanto, un documento scritto a macchina, anche parzialmente, non potrà essere considerato valido;
- **Il testamento pubblico** – diversamente – è redatto dal notaio, che raccoglie la volontà della parte, conformemente a legge, esercitando il dovere di consulenza e consiglio, riducendo fortemente il rischio di una possibile non realizzazione della volontà testamentaria.

Regime patrimoniale dei coniugi

1. LEGGE APPLICABILE AL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

Il diritto italiano prevede che per i matrimoni contratti fino al 28 gennaio 2019, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale sia soggetto alla legge applicabile ai loro rapporti personali ovvero:

- alla **legge nazionale comune**, se i coniugi hanno la stessa cittadinanza;
- alla **legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata** in caso di cittadinanza diversa o di più cittadinanze in comune.

A seguito dell'adozione, con la procedura di cooperazione rafforzata, nel 2016 di un regolamento dell'Unione europea, sono invece previste nuove norme per stabilire la legge applicabile a tutti i matrimoni contratti a partire dal 29 gennaio 2019 e ai matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore del regolamento, qualora i coniugi vogliano fare una scelta di legge applicabile al loro regime matrimoniale successivamente a tale data. In assenza di una scelta in relazione al diritto applicabile, sono previsti, nell'ordine, i seguenti criteri di collegamento:

- la **prima residenza abituale comune dei coniugi** dopo la conclusione del matrimonio;
- o, in mancanza, la **cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio**. Questo criterio non può



- essere applicato se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune;
- o, in mancanza, la **legge dello Stato con cui i coniugi insieme presentano il collegamento più stretto** al momento della conclusione del matrimonio.

In via di eccezione, e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente può però anche decidere che trovi applicazione la legge di uno Stato diverso da quello in cui i coniugi hanno avuto la prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio.

2. SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

Fino al 28 gennaio 2019 i coniugi potevano scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali tra la legge di uno Stato di cui almeno uno di essi fosse stato cittadino e la legge di uno Stato in cui almeno uno di essi fosse stato residente. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile era valido se considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo era stato stipulato.

Il regolamento dell'Unione europea del 2016 prevede la possibilità di scegliere, come legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi, **la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.**

Questa scelta, tuttavia, può dirsi validamente effettuata soltanto a partire dal 29 gennaio 2019, attraverso una convenzione matrimoniale o un accordo sulla scelta della legge applicabile. In ogni caso, la scelta

della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi nel corso del matrimonio ha effetto soltanto per il futuro, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatti salvi i diritti di terzi.


Regole simili sono previste con un regolamento dell'Unione europea del 2016 per le unioni registrate diverse dal matrimonio.

3. IL REGIME PATRIMONIALE LEGALE SECONDO IL DIRITTO ITALIANO - I BENI OGGETTO DELLA COMUNIONE LEGALE

Il regime patrimoniale legale secondo il diritto italiano è quello della comunione legale dei beni. In forza di questo regime patrimoniale, i beni acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio individualmente o congiuntamente sono parte integrante della comunione, a eccezione dei beni personali la cui elencazione è stabilita dalla legge e dei beni che invece sono inclusi nella comunione c.d. differita, che avrà effetto soltanto al momento della cessazione della comunione dei beni.

Sono **inclusi nei beni personali**:

- i beni acquisiti prima del matrimonio o dell'adozione del regime della comunione;
- i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
- i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;

- 
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
 - i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione per i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori, per quelli che servono all'esercizio della professione del coniuge e per quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto e purché di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

I beni che **cadono nella comunione differita** sono:

- i frutti dei beni personali di un coniuge e i proventi delle sue attività individuali, purché sussistano al momento dello scioglimento della comunione;
- i beni destinati all'esercizio di un'impresa di uno dei coniugi qualora essa sia stata costituita dopo il matrimonio, nonché gli incrementi di un'impresa costituita prima del matrimonio, purché sussistano al momento dello scioglimento della comunione.

Come sopra accennato, la comunione differita rileva soltanto al momento dello scioglimento della comunione dei beni. Questa comunione poi non determina l'effettiva comproprietà di beni o diritti, ma soltanto un credito a cui un coniuge ha diritto nei confronti dell'altro coniuge, equivalente a metà del valore dei beni.

4. AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN COMUNIONE

I beni in comunione possono essere amministrati individualmente da ciascuno dei coniugi.

Tuttavia, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, nonché il potere di rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Nel caso di beni immobili e di beni mobili registrati, qualsiasi atto di disposizione (es. vendita) privo del necessario consenso dell'altro coniuge, laddove richiesto, può essere annullato e l'atto può essere contestato dal coniuge che non ha prestato il suo consenso entro un anno dalla data in cui questi ne sia venuto a conoscenza e, in ogni caso, entro un anno dalla data di trascrizione. In tutti gli altri casi, il coniuge che agisce senza il consenso dell'altro deve, su richiesta di quest'ultimo, ristabilire la comunione allo stato precedente all'atto o, laddove non sia possibile, pagare una somma equivalente.

Un coniuge non può disporre della sua quota dei beni in comunione fino allo scioglimento del regime di comunione.

Se un coniuge nega il suo consenso, è assente o soggetto ad altri impedimenti, l'altro coniuge può ricevere l'autorizzazione a procedere dal giudice. Inoltre, il giudice può escludere uno dei coniugi dall'amministrazione qualora abbia male amministrato.

In caso di interdizione o di inabilitazione o di cattiva amministrazione da parte di uno dei coniugi, il giudice può pronunciare la separazione giudiziale dei beni che rappresenta una delle ragioni di scioglimento del regime di comunione legale. In relazione ai beni personali e a quelli



in comunione differita, il coniuge proprietario può compiere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione.

Gli atti di ordinaria amministrazione dei beni della comunione possono essere compiuti da ciascun coniuge separatamente. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte nell'interesse familiare, anche qualora esse siano state contratte separatamente da un coniuge.

5. SCIoglimento DELLA COMUNIONE LEGALE

In caso di scioglimento della comunione legale, i beni e le passività vengono divisi equamente dopo il pagamento di eventuali rimborsi o restituzioni. I beni comuni restanti sono soggetti alle regole disciplinate dalle disposizioni ordinarie sulla comunione. In caso di mancato accordo tra i coniugi sulla divisione dei beni comuni, essa viene stabilita dal giudice. In mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Regimi patrimoniali diversi dalla comunione legale

1. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI

Secondo il diritto italiano il regime della comunione legale dei beni può essere modificato mediante convenzione tra i coniugi.

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate, a pena di nullità, per atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, fatta comunque salva la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni già al momento della celebrazione del matrimonio. La convenzione può essere stipulata in qualsiasi momento, prima o dopo il matrimonio. Nel primo caso, i suoi effetti decorrono dalla celebrazione del matrimonio, nel secondo, i suoi effetti sono immediati.

In ogni caso, la convenzione può essere opposta ai terzi soltanto se annotata a margine dell'atto di matrimonio, nei registri dello stato civile. La convenzione può essere modificata in qualsiasi momento mediante atto pubblico notarile.

2. I REGIMI PATRIMONIALI CONVENZIONALI

La legge prevede principalmente per quanto qui interessa due regimi patrimoniali convenzionali: la **separazione dei beni** e la **comunione convenzionale dei beni**.



3. LA SEPARAZIONE DEI BENI

Il regime di separazione è completamente differente dal regime della comunione legale. In questo regime, infatti, ciascun coniuge mantiene la proprietà esclusiva e il diritto di utilizzare e amministrare i beni acquisiti prima e dopo il matrimonio senza eccezioni, rispondendo dei propri debiti con i beni personali. Qualora i coniugi acquisiscano dei beni in forma congiunta, essi sono soggetti alle disposizioni ordinarie dei beni comuni.

4. LA COMUNIONE CONVENZIONALE

Il regime della comunione convenzionale dei beni, poco diffuso, è un regime della comunione legale dei beni modificato.

I suoi contenuti possono essere liberamente stabiliti dai coniugi, i quali, in ogni caso, non possono:

- fare riferimenti generici a leggi o consuetudini a cui non sono soggetti, dovendo dichiarare in modo concreto i patti con i quali intendono regolare i loro rapporti;
- includere nella comunione convenzionale i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori, i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- derogare alle norme sull'amministrazione dei beni in comunione e sull'uguaglianza delle quote limitatamente a quei beni che avrebbero formato oggetto di comunione legale dei beni.

Unioni civili

Anche alle unioni civili si applica il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, a meno che le parti non optino per una convenzione patrimoniale. Inoltre, come per il matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per il regime della separazione dei beni.

In Italia le unioni civili sono previste per le coppie dello stesso sesso.



Contatti utili

Consiglio Nazionale del Notariato

www.notariato.it

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – UNHCR

www.unhcr.it







CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO